

Allegato A

**RINNOVO CONTRATTO DI CONCESSIONE IN COMODATO
A FORUM PROVINCIALE DELL'ASSOCIAZIONISMO DEL
VOLONTARIATO E DELLA COOPERAZIONE SOCIALE DI
DUE LOCALI POSTI AL PIANO TERRA DELL'IMMOBILE
SITO A CREMONA IN VIA SPECIANO N. 2 (PERIODO 1°
LUGLIO 2019 – 30 GIUGNO 2025).**

TRA:

il Sig. _____ residente per la
carica in Piazza del Comune n. 8, in rappresentanza del Comune di
Cremona, codice fiscale 00297960197, di seguito denominato parte
comodante

e _____ il _____ Sg.
_____ in _____ rappresentanza

_____, nato a _____ il _____
residente a _____, codice fiscale
_____, di seguito denominato parte
comodatario

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

1. La parte comodante concede in comodato gratuito alla parte

comodataria, che accetta, i locali siti nell'immobile di proprietà comunale, di cui alla planimetria che viene separatamente sottoscritta dalle parti. L'immobile, appartenente al patrimonio indisponibile del Comune di Cremona, è così descritto e individuato: locali posti al piano terra dell'immobile comunale ubicato a Cremona in Via Speciano n. 2, censiti in **Catasto al foglio 86 – mapp. 647 – sub. 13 e sub. 15;**

L'immobile concesso è destinato ad uso: sede dell'Associazione. Ogni diversa destinazione è vietata, pena la risoluzione del contratto.

2. La concessione in comodato avrà **decorrenza 1° luglio 2019 e scadenza 30 giugno 2025.** Alla scadenza la parte comodataria è obbligata a restituire l'immobile oggetto del presente contratto. Se però durante il termine convenuto sopravviene un urgente o imprevisto bisogno alla parte comodante, questa può esigere la restituzione immediata, previo rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente (art. 1809 c.c.).

3. La parte comodataria dichiara che l'immobile è adatto all'uso convenuto, in buono stato di manutenzione ed esente da vizi che possano recare pregiudizio alla salute di chi lo utilizza e di accettarlo nello stato di fatto in cui attualmente si trova, impegnandosi a riconsegnarlo alla scadenza del contratto nel medesimo stato salvo il normale uso.

4. Le eventuali migliorie ed addizioni che la parte comodataria apportasse all'immobile resteranno a vantaggio della proprietà e della parte comodante.

5. E' fatto espresso divieto alla parte comodataria di subconcedere in uso in tutto od in parte la cosa affidata in comodato; di modificare, anche temporaneamente, la destinazione contrattuale dell'immobile

e di cedere, anche parzialmente, ad altri il contratto pena la risoluzione di diritto del medesimo ex art. 1453 C.C.

6. Sono a carico della parte comodataria le riparazioni di ordinaria manutenzione di cui agli articoli 1576 e 1609 C.C. ed espressamente, fra esse, quelle relative agli impianti di acqua, luce, gas e sanitari, alle serrature e alle chiavi, ai cardini degli infissi, alla superficie dei muri e dei soffitti e degli infissi, alle marmette e piastrelle di pavimentazione e di rivestimento.

Sono a carico della parte comodataria le opere di straordinaria manutenzione dell'immobile concesso in comodato.

7. Le spese per oneri accessori ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 392/78 e ogni altro onere inerente l'immobile concesso sono a carico della parte comodataria (tassa asporto rifiuti, acque fognarie, servizio di pulizia, fornitura acqua, energia elettrica e riscaldamento, spurgo pozzi neri e latrine, ecc.).

8. E' vietata qualsiasi modifica, innovazione o trasformazione ai locali senza il preventivo consenso scritto della parte comodante fermo restando che ogni spesa, anche se autorizzata, ivi comprese quelle relative alle pratiche amministrative che fossero necessarie, rimarrà ad integrale carico della parte comodataria e che gli eventuali lavori, o le innovazioni o modificazioni, ove richiesto dalla parte comodataria, verranno rimosse al termine del comodato, sempre a cura e spese della parte comodataria. Ogni aggiunta che non possa essere tolta senza danneggiare i locali oggetto di comodato ed ogni altra innovazione, pur autorizzata, resterà acquisita alla proprietà a titolo gratuito.

9. La parte comodante si riserva il diritto di visitare, o far visitare da tecnico di sua fiducia, con preavviso di qualche giorno, l'immobile

per motivata ragione. In caso di messa in vendita dell'immobile, la parte comodataria si impegna e obbliga a consentire la visita dell'immobile una volta la settimana in orario da stabilire.

10. La parte comodataria è costituita custode della cosa concessa in comodato e ne risponderà in caso di danni attribuiti a sua colpa, negligenza o abuso. Esonera inoltre espressamente la parte comodante da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivare a sé o a terzi frequentatori dell'immobile da fatti od omissioni di altri comproprietari od inquilini dello stabile o di terzi.

11. La parte comodataria si obbliga ad osservare e far osservare le regole di buon vicinato, a non tenere depositi di materiali pericolosi, a non destinare i locali ad uso contrario all'igiene, alla sicurezza, alla tranquillità e al decoro dell'edificio, a non esporre cartelli e/o insegne non regolamentari, impegnandosi a riconsegnare l'immobile alla scadenza libero da persone e cose anche interposte, pulito in ogni sua parte.

12. Qualsiasi modifica al presente contratto va approvata per iscritto.

13. L'imposta di bollo per il contratto e le quietanze, l'imposta di registro - se di obbligo - sono a carico della parte comodataria. In ogni caso di recesso anticipato della parte comodataria, l'imposta di registro per la risoluzione del contratto sarà a suo carico. La parte comodataria consente sin da ora che la registrazione del contratto venga eseguita a cura della parte comodante. Per quanto non previsto si farà riferimento alle leggi vigenti e alle norme del codice civile.

14. Le parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi con il

rapporto di concessione in uso – ai sensi della normativa europea.

Letto, approvato e sottoscritto.

La parte comodante -----

La parte comodataria -----

Cremona, -----






NUOVO CATASTO EDILIZIO URBANO

(R. DECRETO-LIQUOR 13 APRILE 1949, N. 639)

Planimetria dell'immobile situato nel Comune di CERIGNOLA Via SPECIAIO

Ditta CONUNE DI CERIGNOLA C.F. 60237960193

Allegata alla dichiarazione presentata all'Ufficio Tecnico Erariale di CERIGNOLA



SPAZIO RISERVATO PER LE ANNOTAZIONI D'UFFICIO

DATA PROT. N° 400/11.1982	FG. N° 86 MAP. N° 647 SUB. N° 13
------------------------------	--

Compilata dal DOT. ARCH. CALOGERO SALADINO
(Titolo, nome e cognome del tecnico)

Iscritto all'Albo degli ARCHITETTI al n° 153
della Provincia di CERIGNOLA

DATA 26 FEB. 1987

Firma: IL DIRETTORE (INC. RIPARTIZIONE PATRIMONIALE 2°)
(Dot. Arch. Calogero Saladino)

1253 - OFFICINA E.C. ROMA



NUOVO CATASTO EDILIZIO URBANO




Lire
100

(R. DECRETO-LEGGE 13 APRILE 1976, N. 632)

Planimetria dell'immobile situato nel Comune di CRENONA Via SPECIADO

Ditta COMUNE DI CRENONA C.F. 00291960197

Allegata alla dichiarazione presentata all'Ufficio Tecnico Erariale di CRENONA



ESTRATTO DI MAPPA
COMUNE DI CRENONA
FOGLIO N° 86
IMMOBILE N° 647 SUB. 15
SCALA 1:1000

ORIENTAMENTO

SCALA DI 1:200

SPAZIO RISERVATO PER LE ANNOTAZIONI D'UFFICIO

DATA PROT. N° 400	24-2-87 e-1987	FOGLIO N° 86 TRAP. 647 SUB. 15
----------------------	-------------------	--------------------------------------

Compilata dal DOT. ARCH. CALOGERO BALDINO
(Titolo, nome e cognome del tecnico)

Iscritto all'Albo de gli ARCHITETTI AL N° 453
della Provincia di CRENONA

DATA 26 FEB. 1987
IL DIRETTORE inc
RIPARTIZIONE PATRIMONIALE 2°
Dot. Arch. Calogero Baldino

SP. 119, 120, 121 - 497

